



UNIONE MONTANA VALBRENTA

PALAZZO GUARNIERI

36020 CARPANE' DI SAN NAZARIO (VI)

DISCIPLINA PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI

Per la raccolta dei funghi nell'ambito del territorio dell'Unione Montana Valbrenta (Comuni di Cison, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove dei Grappa, Romano d'Ezzelino, Bassano del Grappa), occorre essere muniti di:

- Documento di identità in corso di validità
- Ricevuta di versamento sul c/c postale n.18531368 intestato a Unione Montana Valbrenta - Piazza 4 Novembre 15 - 36020 Carpanè (VI).

Sulla causale dei versamento deve essere specificato:
Permesso raccolta funghi anno (*specificare anno in corso*)

oppure:

Permesso raccolta funghi mensile dal (*specificare data*) al (*specificare data del mese successivo*)

oppure:

Permesso raccolta funghi giorno/giorni (*specificare data o date*)

Nella zona del Grappa, sprovvista di ufficio postale, il pagamento potrà essere effettuato, con le stesse modalità di cui sopra, presso gli esercizi pubblici convenzionati (Campo Solagna, Malga Col del Gallo, Lepre, Forcelletto).

il contributo da versare è di:

- € 60 PERMESSO ANNUALE
- € 30 PERMESSO MENSILE
- € 6 PERMESSO GIORNALIERO

La raccolta è consentita nei giorni di martedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali

La raccolta nell'ambito del comune di residenza è gratuita e può essere effettuata ogni giorno della settimana.

Sono esentati dal pagamento i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.

La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi, nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 m. dal margine delle strade di viabilità pubblica, durante le ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole).

La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

- a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
- b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
- c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
- d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
- e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
- f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
- g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
- h) CLITOCYBE GEOTROPA;
- i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
- j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
- k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
- l) POLYPORUS poes caprae;
- m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
- n) RUSSULA VIRESCENS (verdone).

I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.

Nessun limite di raccolta è posto ai proprietari, agli usufruttuari, ai conduttori del fondo ed ai loro famigliari, nell'ambito del fondo in proprietà o in possesso.

E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e riporli e trasportati in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.